



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 227 DEL 3 APRILE 2013

CONVENZIONE PER CONSULENZE DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

(nel seguito denominata Azienda Ospedaliera) - P.IVA 10771180014 – nella persona del Direttore della S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Dott.ssa Rosa Alessandra Brusco, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della stessa Azienda in Torino, c.so Bramante n. 88/90

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano, Cusio, Ossola (nel seguito denominata ASL V.C.O.) - P.I. e C.F. 00634880033 - nella persona del Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera Dr. Vincenzo De Stefano, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa Azienda in Omegna (VB), via Mazzini n. 117

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUVE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera autorizza i Dirigenti Medici afferenti al Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia, già formati ed esperti, che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere al di fuori del proprio orario di servizio consulenze specialistiche in ginecologia ed ostetricia, da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola a favore dei pazienti ricoverati.

ART. 2

Tale consulenza consisterà sia nella copertura di turni di guardia attiva, per un massimo di n. 6 turni mensili, che di turni di pronta disponibilità per un massimo di 6 turni mensili. Gli accessi verranno concordati tra i Dirigenti delle Strutture cliniche interessate tenuto conto delle esigenze di servizio e della disponibilità del personale medico deputato a svolgere l'attività di collaborazione di che trattasi.

Al fine di garantire idonee condizioni di lavoro e la sicurezza dei pazienti, i medici interessati, dovranno ottemperare a quanto previsto dagli accordi regionali/normative vigenti in materia di orario di lavoro finalizzati al pieno recupero delle energie psicofisiche. Il Direttore della SOC Ostetricia e Ginecologia dell'ASL VCO dovrà vigilare in merito.

ART. 3

L'ASL V.C.O. si impegna a far pervenire all'Azienda Ospedaliera, entro il giorno 5 di ogni mese, apposita dichiarazione, debitamente vistata dalla Direzione Sanitaria, nella quale devono essere annotate, con riferimento ad ogni consulente, le date degli accessi e gli orari effettuati nel mese precedente.



Sulla scorta di tali attestazioni l'Azienda Ospedaliera emetterà regolare fattura (esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 18 del DPR 633/72), con pagamento a 30 giorni d.f., sulla base dei seguenti compensi orari e frazioni di ora:

per l'attività di Guardia Attiva:

- € 60,00/ora per l'attività di collaborazione,
- € 30,00 per ogni ora di viaggio effettuata (sia andata che ritorno), ai sensi della circolare della Regione Piemonte del 14 agosto 2006.

per l'attività di Pronta Disponibilità:

- € 200,00 onnicomprensive per turno.

L'ASL V.C.O. si impegna inoltre a riconoscere, all' Azienda Ospedaliera, le spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde per ogni Km percorso) sostenute dal personale medico consulente. Nel caso, invece, di utilizzo dei mezzi pubblici verranno rimborsate le spese documentate.

L'ASL V.C.O. si impegna altresì a rimborsare all'Azienda Ospedaliera la quota spettante relativa all'IRAP prevista dalla normativa vigente.

L'Azienda Ospedaliera provvederà a versare al personale le quote spettanti, dopo aver operato le ritenute previste per legge e/o per contratto.

ART. 4

L'Azienda Ospedaliera garantisce al proprio personale coinvolto nell'attività di consulenza, la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture, da parte dell'Azienda Ospedaliera, per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale, al quale dovrà eventualmente provvedere in proprio il professionista.

La copertura assicurativa per responsabilità civile del personale messo a disposizione dall'ASL V.C.O. è a carico della stessa.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 16 del D.Lgs. 106/09, il personale che effettua l'attività di consulenza dovrà prendere visione, presso la S.C. Prevenzione e Protezione dell'ASL V.C.O., del documento indicante i rischi specifici esistenti nell'Azienda.

ART. 6

L'ASL V.C.O. e l'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs. 196/2003, utilizzeranno i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente a fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 7

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1 Aprile e sino al 31 dicembre 2013, salvo disdetta anticipata che ciascuna delle parti può comunicare con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ART. 8

Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che, qualora sopravvenissero disposizioni di legge (o del regolamento aziendale attuativo della stessa) incompatibili con l'attività in convenzione o che imponessero modalità di svolgimento e/o tariffe diverse, si provvederà con ulteriore atto alle necessarie variazioni contrattuali lasciando peraltro le parti libere di recedere dalla data di ricevimento di una semplice comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata, senza che perciò possano essere accampati diritti di sorta.

Così anche qualora, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con la struttura ospedaliera, ovvero per qualsiasi altra causa inerente lo status di lavoratore subordinato (aspettativa, congedo, ecc.), si verificasse un oggettivo impedimento all'espletamento delle prestazioni, il rapporto convenzionale in atto tra l'A.O. O.I.R.M. - S. Anna e l'A.S.L. VCO si intenderà risolto a far data dell'insorgere della causa impeditiva.

In tali casi la comunicazione da parte dell'A.O. O.I.R.M. - S. Anna dovrà essere effettuata con tempestività ma potrà anche essere successiva.

ART. 9

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.4.86, n. 131. Le spese eventuali di registrazione sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, _____

Omegna, _____

**Per l'A.O. CITTA' DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
IL DIRETTORE DELLA
S.C. D.A.P.O.
PP.OO.Infantile Regina Margherita
e Ostetrico Ginecologico S. Anna
Dott.ssa R. Alessandra BRUSCO**

**Per l'ASL V.C.O.
IL DIRETTORE F.F. SOC
DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA**

Dott.Vincenzo DE STEFANO

